

CONVENZIONE  
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI PROCEDIMENTI PER LA  
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO  
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
REP N° 281

L'anno Duemilacinque, il giorno Tramita del mese di Settembre  
presso la sede della Comunità Montana del Cetona in Sarteano,  
Corso Garibaldi n. 10, sono intervenuti i Sig.ri:

1. CALDESI ROBERTO, nato a CHIUSI il 19.03.46

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE  
del Comune di Cetona.

2. BOHBAGLI GUIDO, nato a CHIANCIANO il 28.01.54

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE  
del Comune di Chianciano Terme.

3. CECCO BAO LUCA, nato a SARTEANO il 16.03.70

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE  
del Comune di Chiusi.

4. STASI GIUSEPPE, nato a TARANTO il 03.04.61





il quale interviene nel presente atto nella qualità di DIRIGENTE AREA AMM.VA  
del Comune di Montepulciano.

5. MONORI FABIO, nato a SARTEANO il 13.12.63

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE  
del Comune di Sarteano.

6. PILCHIERI FRANCO, nato a ASCIANO DEI BAGNI il 12.05.58

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE



del Comune di San Casciano dei Bagni.

7. HACCHIETTI MARCO, nato a CETONA il 15.9.64






il quale interviene nel presente atto nella qualità di ~~PR~~ PRESIDENTE  
PRO-TEMPORE  
della Comunità Montana del Cetona.

### PREMESSO

che la Legge 09/01/1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", artt. 8-12, prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, da finanziarsi attraverso un fondo speciale istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ripartito alle Regioni richiedenti;

che, ai sensi della Legge 13/1989 sopra citata le Regioni determinano il loro fabbisogno complessivo e ripartiscono le somme loro assegnate tra i Comuni richiedenti, quali soggetti, individuati dall'art. 11 della Legge in oggetto per il recepimento delle istanze da parte dei soggetti interessati nonché per l'istruttoria delle domande ricevute ai fini della trasmissione alla Regione;

che la L.R. 09/09/1991, n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche", così come risultante da successive modifiche ed integrazioni, prevede, all'art. 4, comma 2, il finanziamento con risorse proprie della Regione Toscana dell'esecuzione di opere e della realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione delle








barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;

che la Regione provvede a tal fine ad assegnare, attraverso il piano integrato sociale regionale, ai Comuni, singoli o associati, una quota di risorse, secondo quanto disposto dal sopra citato art. 4, comma 2, della L.R. 47/91;

che il titolo I bis della L.R. 47/91 "Procedimento per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili", inserito con L.R. 29 dicembre 2003, n. 66 art. 3, detta disposizioni in materia di concessione dei contributi sopra citati, ovvero:

- assegna ai Comuni la titolarità del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 2, sopra citato (art. 5 bis);
- indica quali sono gli interventi ammessi al contributo (art. 5 ter);
- rimanda all'approvazione di un successivo regolamento regionale la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi.

che l'art. 10 ter della L.R. 47/91 stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'art. 5 quater cessano di avere efficacia agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 della L. 13/1989 per i nuovi procedimenti di concessione di contributi



concernenti l'eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;

che tale regolamento regionale è stato approvato con D.P.G.R. 03.01.2005, n. 11/R;






che l'art. 5 bis della L.R. 47/1991 prevede la possibilità per i Comuni di associarsi ai fini dell'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all'art. 4 comma 2;

che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale n. 40 del 16/08/01, i Comuni facenti parte della Comunità Montana del Cetona hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana del Cetona;

che il livello ottimale del "Cetona" è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003;

che gli stessi Comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra Enti Locali nell'ambito ritenuto ottimale della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T. 16/08/2001, n. 40;

che i Comuni ritengono opportuno attivare una gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie nonché di conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento del servizio;



che la Comunità Montana è il soggetto deputato all'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 267/2000;

che, conseguentemente, i Comuni ritengono opportuno individuare la Comunità Montana del Cetona quale soggetto delegato ai fini dell'esercizio associato della funzione di concessione dei contributi;






che la forma associativa prescelta è la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

che quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Viste le deliberazioni consiliari e di assemblea di seguito indicate:

Comune di Cetona	Del. C.C. n. <u>55</u> del <u>05.08.2005</u>
Comune di Chianciano Terme	Del. C.C. n. <u>94</u> del <u>29.08.2005</u>
Comune di Chiusi	Del. C.C. n. <u>65</u> del <u>26.08.2005</u>
Comune di Montepulciano	Del. C.C. n. <u>90</u> del <u>19.09.2005</u>
Comune di Sarteano	Del. C.C. n. <u>50</u> del <u>30.08.2005</u>
Comune di San Casciano dei Bagni	Del. C.C. n. <u>52</u> del <u>23.09.2005</u>
Comunità Montana del Cetona	Del. Ass. n. <u>39</u> del <u>28.09.2005</u>

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



## Art. 1






### Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Chiusi stabiliscono di gestire in forma associata i procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla L.R. 47/1991, al D.P.G.R. 11/R/2005 ed alla L. 13/1989.
2. I Comuni di cui al comma 1 per l'esercizio della gestione associata in oggetto conferiscono delega alla Comunità Montana del Cetona, che accetta di esercitarla, e viene individuata quale Ente responsabile della gestione associata.

## Art. 2

### Finalità

Attraverso l'attivazione della gestione associata della funzione di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche alla luce della recente evoluzione normativa apportata con la L.R. 66/2003, gli Enti aderenti alla presente convenzione intendono perseguire un miglioramento ed una razionalizzazione del servizio reso ai cittadini, soprattutto in considerazione della condizione di disagio dei soggetti interessati al servizio stesso. D'altro canto, in conseguenza del ruolo di primo piano assegnato ai Comuni dalla L.R. 66/2003 quali soggetti deputati a gestire l'intero procedimento per la concessione dei contributi in




oggetto e del conseguente maggior impegno richiesto ai Comuni, la gestione associata consentirà una specializzazione e valorizzazione delle professionalità necessarie per l'espletamento della funzione e consentirà ai Comuni interessati una conseguente ottimizzazione delle risorse umane disponibili nelle relative dotazioni organiche.






### Art. 3

#### Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana

1. Oggetto della presente gestione associata nonché di delega alla Comunità Montana del Cetona sono i procedimenti per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili, di cui al titolo I bis della L.R. 47/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 5 ter della L.R. 47/1991 rientrano nei procedimenti di cui al comma 1 la concessione di contributi per gli interventi concernenti:
  - a) Civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti;
  - b) Condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a).




3. Rientrano nelle competenze del soggetto delegato tutte le attività istruttorie e decisorie facenti parte della gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi, ovvero:
- a) Recepimento delle domande;
  - b) Esame ed istruttoria delle domande;
  - c) Formulazione della graduatoria ed adozione del provvedimento finale;
  - d) Erogazione del contributo.
4. La Comunità Montana, quale soggetto delegato nella gestione dei procedimenti di cui ai commi precedenti, si atterrà a quanto disposto dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 03.01.2005, n. 11/R;
5. Resta fermo che l'entrata in vigore di nuove discipline di Legge dalle quali scaturiscano eventuali nuovi adempimenti o che intervengano sui procedimenti di cui al titolo I bis della L.R. 47/1991 non comporteranno una revisione della presente convenzione ovvero l'adozione di ulteriori atti associativi.
6. Qualora si renda necessario, nell'espletamento della funzione oggetto di delega, l'ufficio responsabile della gestione associata potrà predisporre un Regolamento di organizzazione del servizio.



#### Art. 4

#### Ruolo dei Comuni

1. Restano di competenza dei Comuni i procedimenti inerenti la concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere










architettoniche, ai sensi della L. 13/1989, relativi a domande ricevute anteriormente alla data del 01.01.2005.

2. I Comuni si impegnano a garantire la loro collaborazione ai fini della pubblicizzazione delle scadenze e degli adempimenti relativi alla presentazione di domande per la concessione dei contributi in oggetto.
3. Al fine di garantire una presenza del servizio sul territorio, in considerazione della condizione di "handicap" dei soggetti interessati ai procedimenti oggetto della delega, i Comuni si impegnano ad accettare nei relativi "front office" le domande dei soggetti interessati ed a trasmetterle alla Comunità Montana entro tre giorni dalla ricezione.
4. Sono di competenza comunale tutte le procedure edilizie collegate a tale attività.

#### Art. 5

#### Decorrenza, durata e recesso




1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2009 ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun Ente associato.
2. Ciascun Ente associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi dalla fine dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno successivo alla comunicazione.



## Art. 6

### Struttura organizzativa

1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna.
2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste, la Comunità Montana potrà avvalersi di:
  - personale interno in propria dotazione;
  - personale distaccato o comandato dagli altri Enti partecipanti;
  - competenze esterne.




## Art. 7

### Organismi associativi

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della presente convenzione sono individuati i seguenti organismi, quali forme di consultazione tra gli Enti contraenti:


- Conferenza dei Sindaci;
- Comitato Tecnico.



## Art. 8






### Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente



della Comunità Montana che la presiede. Essi possono farsi sostituire in caso di assenza o impedimento.

2. La Conferenza dei Sindaci costituisce l'organo di consultazione e coordinamento politico nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
  - a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
  - b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
  - c) approva il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico;
  - d) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, al piano economico-finanziario;
  - e) approva il consuntivo economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico;
  - f) esamina ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli Enti.






#### Art. 9

#### Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto da un referente tecnico per ciascuno degli Enti firmatari della presente convenzione.



2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Responsabile della gestione associata, così come individuato con atto organizzativo proprio della Comunità Montana.
3. Esso costituisce l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega. Esso fornisce il supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci ed in particolare:
  - a) costituisce la sede ove vengono esaminate le problematiche di rilievo relative alla gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione nonché, ove necessario, proposte soluzioni operative, al fine di dare seguito alla svolgimento delle stesse;
  - b) esamina il piano economico-finanziario di esercizio predisposto dall'Ente delegato, nella fase di elaborazione del bilancio di previsione, fornendo un parere in merito;
  - c) esamina il consuntivo economico-finanziario di esercizio predisposto dall'Ente delegato, fornendo un parere in merito.



#### Art. 10







#### Risorse e rapporti finanziari

1. I Comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse necessarie per la gestione delle funzioni oggetto di delega.
2. Per quanto attiene le spese ordinarie di funzionamento (personale, incarichi esterni, spese per i locali e le utenze, ecc.), esse verranno ripartite fra i Comuni aderenti alla presente convenzione per il 50% in base alla popolazione residente e per il



50% in base al numero delle pratiche svolte per ogni singolo Comune.

3. Al termine del primo anno di attività dell'Ufficio associato e, in seguito, quando se ne presenti la necessità, i criteri di ripartizione suesposti, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei Comuni associati, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza dei Sindaci per eventuali modifiche o conferme.
4. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci, previo parere del Comitato Tecnico, approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l'esercizio successivo, così come predisposto dal Responsabile della gestione associata.
5. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli Enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
6. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Comuni aderenti, con le stesse modalità della sua approvazione.
7. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata, comportando






conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti. Nel caso in cui le risorse di cui alla Legge Regionale 40/2001 risultino superiori ai fabbisogni finanziari della gestione associata, spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire la destinazione di tali risorse nell'ambito delle gestioni associate attivate nel livello ottimale.

8. L'eventuale revoca parziale o totale dei contributi determinata da individuate responsabilità, sarà esaminata dalla Conferenza dei Sindaci al fine del recupero delle somme revocate.
9. Ogni Ente associato provvede a versare la quota di propria spettanza alla Comunità Montana in un'unica soluzione. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del rendiconto di gestione di cui all'art. 11 approvato dalla Conferenza dei Sindaci, saranno determinate le quote a conguaglio.

#### Art. 11.


#### Rendiconto di gestione

1. Il Responsabile della gestione associata predispone il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio



di riferimento e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto.

3. Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 2 i Comuni provvedono a liquidare alla Comunità Montana il saldo delle somme a loro carico.



### Art. 12

#### Beni e strutture

Eventuali acquisti di beni e/o strutture in conto capitale che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell'ufficio responsabile della gestione associata verranno effettuati dalla Comunità Montana e resteranno di proprietà della stessa anche in seguito alla scadenza della gestione associata ovvero a seguito di recesso.

### Art. 13

#### Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B art. 16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI CETONA \_\_\_\_\_

COMUNE DI CHIANCIANO TERME \_\_\_\_\_

COMUNE DI CHIUSI \_\_\_\_\_


COMUNE DI MONTEPULCIANO \_\_\_\_\_

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI \_\_\_\_\_

COMUNE DI SARTEANO \_\_\_\_\_

COMUNE DI MONTEPULCIANO \_\_\_\_\_

GIUSEPPE SASSI



COMUNITA' MONTANA DEL CETONA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Lorenz', written over a horizontal line.A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a curved stroke.